Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 279 del 28 novembre 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 77

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Ordinanze ministeriali in data 20 novembre 1991 recanti misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Ordinanze ministeriali in data 20 novembre 1991 recanti misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nei comuni di:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 20 novembre 1991.

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nel comune di Bari.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Vista la legge 28 agosto 1989, n, 305, ed in particolare l'art. 7 che individua fra le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree metropolitane;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la circolare 28 maggio 1991, n. 1196, del Ministro per i problemi delle aree urbane;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» ed in particolare l'art. 6 che prefigura in via generale l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, e successive modifiche, con il quale sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;

Considerato che nel periodo invernale nel comune di Bari le concentrazioni degli inquinanti individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 superano, nel corso degli ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti;

Considerato in particolare che le osservazioni disponibili consentono di rilevare che sono stati superati, in molte postazioni di misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese;

Considerati inoltre i rischi di esposizione, della popolazione a benzene e idrocarburi policiclici aromatici emessi nei gas di scarico degli autoveicoli;

Visti il parere della commissione consultiva tossicologica nazionale del 5 luglio 1990 e la nota del Ministro della sanità del 20 luglio 1991, relativamente ai contenuti di benzene e idrocarburi policiclici aromatici nelle benzine senza piombo;

Considerata la necessità di adottare misure atte a contenere le concentrazioni di inquinanti entro i limiti di accettabilità, nonchè individuare livelli di attenzione e di allarme e tipologie graduabili di misure ed interventi in riferimento a tutte le aree interessate dal fenomeno;

Visti i dati relativi alla qualità e quantità delle benzine prodotte in Italia, elaborati dagli organi di controllo della convenzione del 12 luglio 1989 tra Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Agip petroli, Unione petrolifera e Fiat;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Considerata la necessità di avviare la concreta applicazione dello stesso anche in relazione alle fonti mobili di inquinamento acustico, sia pure limitatamente alla zona *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

Vista la relazione del servizio dalla quale risulta la situazione di rischio di effetti nocivi sull'ambiente e sulla popolazione in dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

Ordina:

Art. 1.

La presente ordinanza si applica dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992 nel comune di Bari.

Art. 2.

Nel comune di Bari:

a) il gasolio per autotrazione immesso sul mercato non può avere un contenuto di zolfo superiore allo 0,2% in peso;

b) la benzina contenente piombo e quella priva di piombo non possono avere un contenuto di benzene superiore al 2,5% in volume ed un contenuto di aromatici non superiore al 33% in volume;

c) il combustibile denominato biodiesel, avente le caratteristiche merceologiche di cui all'allegato *A* al presente decreto, può essere destinato all'autotrazione per autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea.

Art. 3.

Negli impianti di combustione per uso industriale e civile di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ubicati nel territorio comunale di cui all'art. 1 è consentito esclusivamente l'utilizzo di metano, gas di petrolio liquefatto, gasolio, biodiesel e legna nonché olio combustibile o altri combustibili consentiti aventi un tenore di zolfo inferiore allo 0,3% in peso.

Art. 4.

Il sindaco del comune ed il presidente della amministrazione provinciale, titolari degli interventi individuati nell'ambito dei progetti DISIA, previsti dalla legge del 28 agosto 1989 n. 305, già approvati tramite le intese tra il Ministero dell'ambiente e la regione, sono autorizzati a provvedere, in via di urgenza, alla realizzazione di quanto previsto nelle intese stesse.

Il sindaco, qualora non disponga di una rete di monitoraggio degli inquinanti atmosferici può requisire in uso un numero adeguato di stazioni di rilevamento mobili preposte al controllo per il periodo di applicazione della presente ordinanza.

Se nell'ambito del territorio comunale non vi é disponibilità di stazioni mobili di rilevamento, il sindaco richiede al prefetto l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 5.

Qualora vengano raggiunti i livelli di attenzione e di allarme di cui all'allegato *B* al presente decreto, il sindaco adotta i provvedimenti di prevenzione e tutela dell'ambiente relativi al traffico autoveicolare, al riscaldamento ed alle attività industriali individuati nell'allegato *C*.

Art. 6.

A partire dal 15 dicembre 1991 i limiti di esposizione al rumore previsti per le zone *A* dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 si applicano anche con riferimento alle sorgenti sonore mobili.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

ALLEGATO *A*

1. *Definizione.*

Il biodiesel è il prodotto ottenuto dall'esterificazione di oli vegetali e loro derivati con alcoli inferiori (es. alcol metilico) avente le seguenti caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche:

Aspetto	Limpido
Colore (ASTM D1500)	L 0.5
Acidità libera	0,33% max
Composizione:	
Esteri metilici	98,0% min
Glicerina libera	0,03% max
Glicerina totale	0,25% max
Metanolo	0,20% max
Additivi metallici	40 ppm max

2. *Caratteristiche tecniche ai fini della combustione.*

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
Numero di cetano	min. 48	D 613
Densità a 15° C (Kg/l)	min. 0,835 max. 0,890	D 1298
Distillazione:		
50% vol	min. 245° C	D 86
90% vol	min. 320° C max. 355° C	
punto finale	max. 370° C	
Punto d'infiammabilità	min. 100° C	D 93
Punto di occlusione filtro freddo (CFPP)	min. — max. - 5° C	EN 116 (CEN)
Viscosità a 37.8° C	min. 2,5 mm²/s max. 4,9 mm²/s	D 445
Tenore in zolfo	min. (da riportare) max. 0,01% in massa	D 1552
Corrosione foglio di rame a 100° C	max. 1	D 130
Carbonio Conradson sul 10% di residuo di distillato	max. 0,3% in massa	D 189
Tenore in acqua e sedimenti	max. 0,04% in massa	D95/D473
Indice di neutralizzazione (acido forte)	max. 0,60 mg KOH/g	
Resistenza all'ossidazione	max. 5,5 mg/100 ml	D 2274

ALLEGATO *B*

DEFINIZIONE DI LIVELLO DI ATTENZIONE E LIVELLO DI ALLARME

1. Il livello di attenzione viene raggiunto quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana è rilevato il superamento di valori pari al 50% di quelli indicati nella tabella per uno qualsiasi degli inquinanti, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

2. Il livello di allarme viene raggiunto nei seguenti casi:

a) quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana viene rilevato il superamento di uno qualsiasi dei corrispondenti valori indicati della tabella, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

b) quando, superati i livelli di attenzione, le previsioni meteorologiche sulle 48 ore indicano un'elevata probabilità di condizioni che favoriscono l'accumulo di inquinanti aerodispersi e quindi di raggiungimento e superamento dei livelli di allarme.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

Tabella

Parametro	Livello di allarme
SO_2 media giornaliera (ug/m³)	250 (+)
PTS (polveri totali sospese) media giornaliera (ug/m³)	180 (+)
NO_2 media oraria (ug/m³)	400
CO media oraria (mg/m³)	30
O_3 media oraria (*) (ug/m³)	240

Note:

(+) Congiuntamente.
* Limite valido per aree urbane.

I metodi di prelievo e di analisi relativi sono quelli contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

ALLEGATO C

Il sindaco, considerate le tipologie degli inquinanti e le fonti più verosimilmente in causa, entro le ore 6 del giorno successivo a quello del raggiungimento del livello adotta per le aree interessate i provvedimenti di seguito indicati:

A) *Livello di attenzione.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione, relativa alla restrizione di circolazione nei centri abitati, quali perimetrati ai sensi della legge 6 agosto 1987, n. 765, per un periodo giornaliero di almeno dodici ore consecutive.

L'accesso a tali zone non sarà soggetto a restrizione esclusivamente per i seguenti veicoli:

autoveicoli con motore ad accensione spontanea qualora siano dotati di filtro autorigenerante per il particolato oppure siano trasformati a GPL o metano;

autoveicoli con motore ad accensione comandata dotati di un dispositivo di abbattimento delle emissioni allo scarico, tale da assicurare la riduzione di almeno il 50% di dette emissioni rispetto ai valori limite fissati in sede di omologazione per lo stesso tipo di autoveicolo, nonchè qualora utilizzino come carburante GPL o metano.

veicoli ad emissione nulla:

autovetture del tipo omologato ai sensi della direttiva n. 441/91 CEE;

motocicli e ciclomotori;

veicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico, a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso;

autovetture guidate da handicappati con patente «F»;

mezzi di trasporto collettivi compresi i taxi.

I veicoli sopraelencati non soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere muniti di apposito documento visibile di riconoscimento rilasciato dalle autorità locali. Per motocicli e ciclomotori, il documento sarà rilasciato previa verifica dei livelli di rumorosità del mezzo, che devono corrispondere a quanto indicato dal certificato di omologazione.

2. Pubblico avviso del sindaco, predisposto secondo lo schema seguente:

Informazione.

B) *Livello di allarme.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione. Tale ordinanza si baserà sui seguenti criteri:

Informazione:

avvertimento sull'attivazione del livello e sulle conseguenze sanitarie.

Traffico veicolare:

eventuale estensione delle restrizioni di circolazione previste nell'ordinanza di cui alla lettera A), punto 1, a tutte le zone sotto situazione di allarme.

Impianti di riscaldamento:

riduzione della temperatura degli ambienti a 19° C, salvo ambienti destinati a cure ovvero destinati a ricovero di anziani.

Centrali di potenza:

riduzione del regime rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

Industrie:

riduzione delle emissioni dai cicli produttivi rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

2. In caso di superamento dei limiti di allarme per l'O_3 occorrerà intervenire con modalità individuate in base alle dinamiche di formazione e di trasporto di tale inquinante.

Le ordinanze del sindaco restano in vigore fino a quando i valori di tutti gli inquinanti siano scesi al di sotto del livello di attenzione.

91A5174

ORDINANZA 20 novembre 1991.

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nel comune di Bologna.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59;

Vista la legge 28 agosto 1989 n. 305, ed in particolare l'art. 7 che individua fra le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree metropolitane;

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142;

Vista la circolare 28 maggio 1991, n. 1196 del Ministro per i problemi delle aree urbane;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» ed in particolare l'art. 6 che prefigura in via generale l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e successive modifiche con il quale sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;

Considerato che nel periodo invernale nel comune di Bologna le concentrazioni degli inquinanti individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 superano, nel corso degli ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti;

Considerato in particolare che le osservazioni disponibili consentono di rilevare che sono stati superati, in molte postazioni di misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese;

Considerati inoltre i rischi di esposizione, della popolazione a benzene e idrocarburi policiclici aromatici emessi nei gas di scarico degli autoveicoli;

Visti il parere della commissione consultiva tossicologica nazionale del 5 luglio 1990 e la nota del Ministro della sanità del 20 luglio 1991, relativamente ai contenuti di benzene e idrocarburi policiclici aromatici nelle benzine senza piombo;

Considerata la necessità di adottare misure atte a contenere le concentrazioni di inquinanti entro i limiti di accettabilità, nonchè individuare livelli di attenzione e di allarme e tipologie graduabili di misure ed interventi in riferimento a tutte le aree interessate dal fenomeno;

Visti i dati relativi alla qualità e quantità delle benzine prodotte in Italia, elaborati dagli organi di controllo della convenzione del 12 luglio 1989 tra Ministero dell'ambiente, Ministero industria commercio ed artigianato, Agip petroli, unione petrolifera e Fiat;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Considerata la necessità di avviare la concreta applicazione dello stesso anche in relazione alle fonti mobili di inquinamento acustico, sia pure limitatamente alla zona *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

Vista la relazione del servizio dalla quale risulta la situazione di rischio di effetti nocivi sull'ambiente e sulla popolazione in dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

Ordina:

Art. 1.

La presente ordinanza si applica dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992 nel comune di Bologna.

Art. 2.

Nel comune di Bologna:

a) il gasolio per autotrazione immesso sul mercato non può avere un contenuto di zolfo superiore allo 0,2% in peso;

b) la benzina contenente piombo e quella priva di piombo non possono avere un contenuto di benzene superiore al 2,5% in volume ed un contenuto di aromatici non superiore al 33% in volume;

c) il combustibile denominato biodiesel, avente le caratteristiche merceologiche di cui all'allegato *A* al presente decreto, può essere destinato all'autotrazione per autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea.

Art. 3.

Negli impianti di combustione per uso industriale e civile di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ubicati nel territorio comunale di cui all'art. 1 è consentito esclusivamente l'utilizzo di metano, gas di petrolio liquefatto, gasolio, biodiesel e legna nonché olio combustibile o altri combustibili consentiti aventi un tenore di zolfo inferiore allo 0,3% in peso.

Art. 4.

Il sindaco del comune ed il presidente della amministrazione provinciale, titolari degli interventi individuati nell'ambito dei progetti DISIA, previsti dalla legge del 28 agosto 1989 n. 305, già approvati tramite le intese tra il Ministero dell'ambiente e la regione, sono autorizzati a provvedere, in via di urgenza, alla realizzazione di quanto previsto nelle intese stesse.

Il sindaco, qualora non disponga di una rete di monitoraggio degli inquinanti atmosferici può requisire in uso un numero adeguato di stazioni di rilevamento mobili preposte al controllo per il periodo di applicazione della presente ordinanza.

Se nell'ambito del territorio comunale non vi é disponibilità di stazioni mobili di rilevamento, il Sindaco richiede al prefetto l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 5.

Qualora vengano raggiunti i livelli di attenzione e di allarme di cui all'allegato *B* al presente decreto, il sindaco adotta i provvedimenti di prevenzione e tutela dell'ambiente relativi al traffico autoveicolare, al riscaldamento ed alle attività industriali individuati nell'allegato *C*.

Art. 6.

A partire dal 15 dicembre 1991 i limiti di esposizione al rumore previsti per le zone *A* dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 1° marzo 1991 si applicano anche con riferimento alle sorgenti sonore mobili.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

ALLEGATO *A*

1. *Definizione.*

Il biodiesel è il prodotto ottenuto dall'esterificazione di oli vegetali e loro derivati con alcoli inferiori (es. alcol metilico) avente le seguenti caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche:

Aspetto	Limpido
Colore (ASTM D1500)	L 0.5
Acidità libera	0.33% max
Composizione:	
Esteri metilici	98,0% min
Glicerina libera	0,03% max
Glicerina totale	0,25% max
Metanolo	0,20% max
Additivi metallici	40 ppm max

2. *Caratteristiche tecniche ai fini della combustione.*

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
Numero di cetano	min. 48	D 613
Densità a 15° C (Kg/l)	min. 0,835 max. 0.890	D 1298

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
Distillazione:		
50% vol	min. 245° C	D 86
90% vol	min 320° C max. 355° C	
punto finale	max. 370° C	
Punto d'infiammabilità	min. 100° C	D 93
Punto di occlusione filtro freddo (CFPP)	min: — max. - 5° C	EN 116 (CEN)
Viscosità a 37.8° C	min. 2,5 mm²/s max. 4,9 mm²/s	D 445
Tenore in zolfo	min. (da riportare) max. 0.01% in massa	D 1552
Corrosione foglio di rame a 100° C	max. 1	D 130
Carbonio Conradson sul 10% di residuo di distillato	max. 0,3% in massa	D 189
Tenore in acqua e sedimenti	max. 0,04% in massa	D95/D473
Indice di neutralizzazione (acido forte)	max. 0,60 mg KOH/g	
Resistenza all'ossidazione	max. 5,5 mg/100 ml	D 2274

———

ALLEGATO *B*

DEFINIZIONE DI LIVELLO DI ATTENZIONE E LIVELLO DI ALLARME

1. Il livello di attenzione viene raggiunto quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana è rilevato il superamento di valori pari al 50% di quelli indicati nella tabella per uno qualsiasi degli inquinanti, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

2. Il livello di allarme viene raggiunto nei seguenti casi:

a) quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana viene rilevato il superamento di uno qualsiasi dei corrispondenti valori indicati della tabella, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

b) quando, superati i livelli di attenzione, le previsioni meteorologiche sulle 48 ore indicano un'elevata probabilità di condizioni che favoriscono l'accumulo di inquinanti aerodispersi e quindi di raggiungimento e superamento dei livelli di allarme.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

Tabella

Parametro	Livello di allarme
SO_2 media giornaliera (ug/m³)	250 (+)
PTS (polveri totali sospese) media giornaliera (ug/m³)	180 (+)
NO_2 media oraria (ug/m³)	400
CO media oraria (mg/m³)	30
O_3 media oraria (*) (ug/m³)	240

Note:

(+) Congiuntamente.
* Limite valido per aree urbane.

I metodi di prelievo e di analisi relativi sono quelli contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

ALLEGATO *C*

Il sindaco, considerate le tipologie degli inquinanti e le fonti più verosimilmente in causa, entro le ore 6 del giorno successivo a quello del raggiungimento del livello adotta per le aree interessate i provvedimenti di seguito indicati:

A) *Livello di attenzione.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione, relativa alla restrizione di circolazione nei centri abitati, quali perimetrati ai sensi della legge 6 agosto 1987, n. 765, per un periodo giornaliero di almeno dodici ore consecutive.

L'accesso a tali zone non sarà soggetto a restrizione esclusivamente per i seguenti veicoli:

autoveicoli con motore ad accensione spontanea qualora siano dotati di filtro autorigenerante per il particolato oppure siano trasformati a GPL o metano;

autoveicoli con motore ad accensione comandata dotati di un dispositivo di abbattimento delle emissioni allo scarico, tale da assicurare la riduzione di almeno il 50% di dette emissioni rispetto ai valori limite fissati in sede di omologazione per lo stesso tipo di autoveicolo, nonchè qualora utilizzino come carburante GPL o metano.

veicoli ad emissione nulla;

autovetture del tipo omologato ai sensi della direttiva n. 441/91 CEE;

motocicli e ciclomotori;

veicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico, a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso;

autovetture guidate da handicappati con patente «F»;

mezzi di trasporto collettivi compresi i taxi.

I veicoli sopraelencati non soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere muniti di apposito documento visibile di riconoscimento rilasciato dalle autorità locali. Per motocicli e ciclomotori, il documento sarà rilasciato previa verifica dei livelli di rumorosità del mezzo, che devono corrispondere a quanto indicato dal certificato di omologazione.

2. Pubblico avviso del sindaco, predisposto secondo lo schema seguente:

Informazione.

B) *Livello di allarme.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione. Tale ordinanza si baserà sui seguenti criteri:

Informazione:

avvertimento sull'attivazione del livello e sulle conseguenze sanitarie.

Traffico veicolare:

eventuale estensione delle restrizioni di circolazione, previste nell'ordinanza di cui alla lettera A), punto 1, a tutte le zone sotto situazione di allarme.

Impianti di riscaldamento:

riduzione della temperatura degli ambienti a 19° C, salvo ambienti destinati a cure ovvero destinati a ricovero di anziani.

Centrali di potenza:

riduzione del regime rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

Industrie:

riduzione delle emissioni dai cicli produttivi rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

2. In caso di superamento dei limiti di allarme per l'O_3 occorrerà intervenire con modalità individuate in base alle dinamiche di formazione e di trasporto di tale inquinante.

Le ordinanze del sindaco restano in vigore fino a quando i valori di tutti gli inquinanti siano scesi al di sotto del livello di attenzione.

91A5175

ORDINANZA 20 novembre 1991.

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nel comune di Catania.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59;

Vista la legge 28 agosto 1989 n. 305, ed in particolare l'art. 7 che individua fra le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree metropolitane;

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142;

Vista la circolare 28 maggio 1991, n. 1196 del Ministro per i problemi delle aree urbane;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» ed in particolare l'art. 6 che prefigura in via generale l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e successive modifiche con il quale sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;

Considerato che nel periodo invernale nel comune di Catania le concentrazioni degli inquinanti individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 superano, nel corso degli ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti;

Considerato in particolare che le osservazioni disponibili consentono di rilevare che sono stati superati, in molte postazioni di misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese;

Considerata la necessità di adottare misure atte a contenere le concentrazioni di inquinanti entro i limiti di accettabilità, nonché individuare livelli di attenzione e di allarme e tipologie graduabili di misure ed interventi in riferimento a tutte le aree interessate dal fenomeno;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Considerata la necessità di avviare la concreta applicazione dello stesso anche in relazione alle fonti mobili di inquinamento acustico, sia pure limitatamente alla zona *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

Vista la relazione del servizio dalla quale risulta la situazione di rischio di effetti nocivi sull'ambiente e sulla popolazione in dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

Ordina:

Art. 1.

La presente ordinanza si applica dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992 nel comune di Catania.

Art. 2.

Nel comune di Catania:

a) il gasolio per autotrazione immesso sul mercato non può avere un contenuto di zolfo superiore allo 0,2% in peso;

b) il combustibile denominato biodiesel, avente le caratteristiche merceologiche di cui all'allegato *A* al presente decreto, può essere destinato all'autotrazione per autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea;

Art. 3.

Negli impianti di combustione per uso industriale e civile di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ubicati nel territorio comunale di cui all'art. 1 è consentito esclusivamente l'utilizzo di metano, gas di petrolio liquefatto, gasolio, biodiesel e legna nonché olio combustibile o altri combustibili consentiti aventi un tenore di zolfo inferiore allo 0,3% in peso.

Art. 4.

Il sindaco del comune ed il presidente dell'amministrazione provinciale, titolari degli interventi individuati nell'ambito dei progetti DISIA, previsti dalla legge del 28 agosto 1989 n. 305, già approvati tramite le intese tra il Ministero dell'ambiente e la regione, sono autorizzati a provvedere, in via di urgenza, alla realizzazione di quanto previsto nelle intese stesse.

Il sindaco, qualora non disponga di una rete di monitoraggio degli inquinanti atmosferici può requisire in uso un numero adeguato di stazioni di rilevamento mobili preposte al controllo per il periodo di applicazione della presente ordinanza.

Se nell'ambito del territorio comunale non vi è disponibilità di stazioni mobili di rilevamento, il sindaco richiede al prefetto l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 5.

Qualora vengano raggiunti i livelli di attenzione e di allarme di cui all'allegato *B* al presente decreto, il sindaco adotta i provvedimenti di prevenzione e tutela dell'ambiente relativi al traffico autoveicolare, al riscaldamento ed alle attività industriali individuati nell'allegato *C*.

Art. 6.

A partire dal 15 dicembre 1991 i limiti di esposizione al rumore previsti per le zone *A* dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 si applicano anche con riferimento alle sorgenti sonore mobili.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

ALLEGATO *A*

1. *Definizione.*

Il biodiesel è il prodotto ottenuto dall'esterificazione di oli vegetali e loro derivati con alcoli inferiori (es. alcol metilico) avente le seguenti caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche:

Aspetto	Limpido
Colore (ASTM D1500)	L 0.5
Acidità libera	0.33% max
Composizione:	
Esteri metilici	98.0% min
Glicerina libera	0,03% max
Glicerina totale	0,25% max
Metanolo	0,20% max
Additivi metallici	40 ppm max

2. *Caratteristiche tecniche ai fini della combustione.*

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
Numero di cetano	min. 48	D 613
Densità a 15° C (Kg/l)	min. 0,835 max. 0.890	D 1298
Distillazione:		
50% vol	min. 245° C	D 86
90% vol	min. 320° C max. 355° C	
punto finale	max. 370° C	
Punto d'infiammabilità	min. 100° C	D 93
Punto di occlusione filtro freddo (CFPP)	min. — max. - 5° C	EN 116 (CEN)
Viscosità a 37.8° C	min. 2,5 mm^2/s max. 4,9 mm^2/s	D 445
Tenore in zolfo	min. (da riportare) max. 0,01% in massa	D 1552
Corrosione foglio di rame a 100° C	max. 1	D 130
Carbonio Conradson sul 10% di residuo di distillato	max. 0,3% in massa	D 189
Tenore in acqua e sedimenti	max. 0,04% in massa	D95/D473
Indice di neutralizzazione (acido forte)	max. 0.60 mg KOH/g	
Resistenza all'ossidazione	max. 5,5 mg/100 ml	D 2274

ALLEGATO *B*

DEFINIZIONE DI LIVELLO DI ATTENZIONE E LIVELLO DI ALLARME

1. Il livello di attenzione viene raggiunto quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana è rilevato il superamento di valori pari al 50% di quelli indicati nella tabella per uno qualsiasi degli inquinanti, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

2. Il livello di allarme viene raggiunto nei seguenti casi:

a) quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana viene rilevato il superamento di uno qualsiasi dei corrispondenti valori indicati della tabella, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

b) quando, superati i livelli di attenzione, le previsioni meteorologiche sulle 48 ore indicano un'elevata probabilità di condizioni che favoriscono l'accumulo di inquinanti aerodispersi e quindi di raggiungimento e superamento dei livelli di allarme.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

Tabella

Parametro	Livello di allarme
SO_2 media giornaliera (ug/m^3)	250 (+)
PTS (polveri totali sospese) media giornaliera (ug/m^3)	180 (+)
NO_2 media oraria (ug/m^3)	400
CO media oraria (mg/m^3)	30
O_3 media oraria (*) (ug/m^3)	240

Note:

(+) Congiuntamente.
* Limite valido per aree urbane.

I metodi di prelievo e di analisi relativi sono quelli contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

ALLEGATO *C*

Il sindaco, considerate le tipologie degli inquinanti e le fonti più verosimilmente in causa, entro le ore 6 del giorno successivo a quello del raggiungimento del livello adotta per le aree interessate i provvedimenti di seguito indicati:

A) *Livello di attenzione.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione, relativa alla restrizione di circolazione nei centri abitati, quali perimetrati ai sensi della legge 6 agosto 1987, n. 765, per un periodo giornaliero di almeno dodici ore consecutive.

L'accesso a tali zone non sarà soggetto a restrizione esclusivamente per i seguenti veicoli:

autoveicoli con motore ad accensione spontanea qualora siano dotati di filtro autorigenerante per il particolato oppure siano trasformati a GPL o metano;

autoveicoli con motore ad accensione comandata dotati di un dispositivo di abbattimento delle emissioni allo scarico, tale da assicurare la riduzione di almeno il 50% di dette emissioni rispetto ai valori limite fissati in sede di omologazione per lo stesso tipo di autoveicolo, nonchè qualora utilizzino come carburante GPL o metano.

veicoli ad emissione nulla;

autovetture del tipo omologato ai sensi della direttiva n. 441/91 CEE;

motocicli e ciclomotori;

veicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico, a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso;

autovetture guidate da handicappati con patente «F»;

mezzi di trasporto collettivi compresi i taxi.

I veicoli sopraelencati non soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere muniti di apposito documento visibile di riconoscimento rilasciato dalle autorità locali. Per motocicli e ciclomotori, il documento sarà rilasciato previa verifica dei livelli di rumorosità del mezzo, che devono corrispondere a quanto indicato dal certificato di omologazione.

2. Pubblico avviso del sindaco, predisposto secondo lo schema seguente:

Informazione.

B) *Livello di allarme.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione. Tale ordinanza si baserà sui seguenti criteri:

Informazione:

avvertimento sull'attivazione del livello e sulle conseguenze sanitarie.

Traffico veicolare:

eventuale estensione delle restrizioni di circolazione previste nell'ordinanza di cui alla lettera A), punto 1, a tutte le zone sotto situazione di allarme.

Impianti di riscaldamento:

riduzione della temperatura degli ambienti a 19° C, salvo ambienti destinati a cure ovvero destinati a ricovero di anziani.

Centrali di potenza:

riduzione del regime rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

Industrie:

riduzione delle emissioni dai cicli produttivi rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

2. In caso di superamento dei limiti di allarme per l'O_3 occorrerà intervenire con modalità individuate in base alle dinamiche di formazione e di trasporto di tale inquinante.

Le ordinanze del sindaco restano in vigore fino a quando i valori di tutti gli inquinanti siano scesi al di sotto del livello di attenzione.

91A5176

ORDINANZA 20 novembre 1991.

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nel comune di Firenze.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59;

Vista la legge 28 agosto 1989 n. 305, ed in particolare l'art. 7 che individua fra le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree metropolitane;

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142;

Vista la circolare 28 maggio 1991, n. 1196 del Ministro per i problemi delle aree urbane;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» ed in particolare l'art. 6 che prefigura in via generale l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e successive modifiche con il quale sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;

Considerato che nel periodo invernale nel comune di Firenze le concentrazioni degli inquinanti individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 superano, nel corso degli ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti;

Considerato in particolare che le osservazioni disponibili consentono di rilevare che sono stati superati, in molte postazioni di misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese;

Considerata la necessità di adottare misure atte a contenere le concentrazioni di inquinanti entro i limiti di accettabilità, nonchè individuare livelli di attenzione e di allarme e tipologie graduabili di misure ed interventi in riferimento a tutte le aree interessate dal fenomeno;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Considerata la necessità di avviare la concreta applicazione dello stesso anche in relazione alle fonti mobili di inquinamento acustico, sia pure limitatamente alla zona *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

Vista la relazione del servizio dalla quale risulta la situazione di rischio di effetti nocivi sull'ambiente e sulla popolazione in dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

Ordina:

Art. 1.

La presente ordinanza si applica dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992 nel comune di Firenze

Art. 2.

Nel comune di Firenze:

a) il gasolio per autotrazione immesso sul mercato non può avere un contenuto di zolfo superiore allo 0,2% in peso;

b) la benzina contenente piombo e quella priva di piombo non possono avere un contenuto di benzene superiore al 2,5% in volume ed un contenuto di aromatici non superiore al 33% in volume;

c) il combustibile denominato biodiesel, avente le caratteristiche merceologiche di cui all'allegato *A* al presente decreto, può essere destinato all'autotrazione per autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea.

Art. 3.

Negli impianti di combustione per uso industriale e civile di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ubicati nel territorio comunale di cui all'art. 1 è consentito

esclusivamente l'utilizzo di metano, gas di petrolio liquefatto, gasolio, biodiesel e legna nonché olio combustibile o altri combustibili consentiti aventi un tenore di zolfo inferiore allo 0,3% in peso.

Art. 4.

Il sindaco del comune ed il presidente della amministrazione provinciale, titolari degli interventi individuati nell'ambito dei progetti DISIA, previsti dalla legge del 28 agosto 1989 n. 305, già approvati tramite le intese tra il Ministero dell'ambiente e la regione, sono autorizzati a provvedere, in via di urgenza, alla realizzazione di quanto previsto nelle intese stesse.

Il sindaco, qualora non disponga di una rete di monitoraggio degli inquinanti atmosferici può requisire in uso un numero adeguato di stazioni di rilevamento mobili preposte al controllo per il periodo di applicazione della presente ordinanza.

Se nell'ambito del territorio comunale non vi é disponibilità di stazioni mobili di rilevamento, il sindaco richiede al prefetto l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 5.

Qualora vengano raggiunti i livelli di attenzione e di allarme di cui all'allegato *B* al presente decreto, il sindaco adotta i provvedimenti di prevenzione e tutela dell'ambiente relativi al traffico autoveicolare, al riscaldamento ed alle attività industriali individuati nell'allegato *C*.

Art. 6.

A partire dal 15 dicembre 1991 i limiti di esposizione al rumore previsti per le zone *A* dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 si applicano anche con riferimento alle sorgenti sonore mobili.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

ALLEGATO *A*

1. *Definizione.*

Il biodiesel è il prodotto ottenuto dall'esterificazione di oli vegetali e loro derivati con alcoli inferiori (es. alcol metilico) avente le seguenti caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche:

Aspetto	Limpido
Colore (ASTM D1500)	L 0.5
Acidità libera	0.33% max
Composizione:	
Esteri metilici	98,0% min
Glicerina libera	0,03% max
Glicerina totale	0,25% max
Metanolo	0,20% max
Additivi metallici	40 ppm max

2. *Caratteristiche tecniche ai fini della combustione.*

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
Numero di cetano	min. 48	D 613
Densità a 15° C (Kg/l)	min. 0,835 max. 0.890	D 1298
Distillazione:		
50% vol	min. 245° C	D 86
90% vol	min. 320° C max. 355° C	
punto finale	max. 370° C	
Punto d'infiammabilità	min. 100° C	D 93
Punto di occlusione filtro freddo (CFPP)	min. --- max. - 5° C	EN 116 (CEN)
Viscosità a 37.8° C	min. 2.5 mm² s max. 4,9 mm² s	D 445
Tenore in zolfo	min. (da riportare) max. 0,01% in massa	D 1552
Corrosione foglio di rame a 100° C	max. 1	D 130
Carbonio Conradson sul 10% di residuo di distillato	max. 0.3% in massa	D 189
Tenore in acqua e sedimenti	max. 0,04% in massa	D95 D473
Indice di neutralizzazione (acido forte)	max. 0 60 mg KOH g	
Resistenza all'ossidazione	max. 5.5 mg/100 ml	D 2274

ALLEGATO *B*

DEFINIZIONE DI LIVELLO DI ATTENZIONE E LIVELLO DI ALLARME

1. Il livello di attenzione viene raggiunto quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana è rilevato il superamento di valori pari al 50% di quelli indicati nella tabella per uno qualsiasi degli inquinanti, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

2. Il livello di allarme viene raggiunto nei seguenti casi:

a) quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana viene rilevato il superamento di uno qualsiasi dei corrispondenti valori indicati della tabella, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

b) quando, superati i livelli di attenzione, le previsioni meteorologiche sulle 48 ore indicano un'elevata probabilità di condizioni che favoriscono l'accumulo di inquinanti aerodispersi e quindi di raggiungimento e superamento dei livelli di allarme.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

Tabella

Parametro	Livello di allarme
SO_2 media giornaliera (ug m³)	250 (+)
PTS (polveri totali sospese) media giornaliera (ug/m³)	180 (+)
NO_2 media oraria (ug,m³)	400
CO media oraria (mg/m³)	30
O_3 media oraria (*) (ug/m³)	240

Note:

(+) Congiuntamente.
* Limite valido per aree urbane.

I metodi di prelievo e di analisi relativi sono quelli contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

ALLEGATO C

Il sindaco, considerate le tipologie degli inquinanti e le fonti più verosimilmente in causa, entro le ore 6 del giorno successivo a quello del raggiungimento del livello adotta per le aree interessate i provvedimenti di seguito indicati:

A) *Livello di attenzione.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione, relativa alla restrizione di circolazione nei centri abitati, quali perimetrati ai sensi della legge 6 agosto 1987, n. 765, per un periodo giornaliero di almeno dodici ore consecutive.

L'accesso a tali zone non sarà soggetto a restrizione esclusivamente per i seguenti veicoli:

autoveicoli con motore ad accensione spontanea qualora siano dotati di filtro autorigenerante per il particolato oppure siano trasformati a GPL o metano;

autoveicoli con motore ad accensione comandata dotati di un dispositivo di abbattimento delle emissioni allo scarico, tale da assicurare la riduzione di almeno il 50% di dette emissioni rispetto ai valori limite fissati in sede di omologazione per lo stesso tipo di autoveicolo, nonchè qualora utilizzino come carburante GPL o metano.

veicoli ad emissione nulla;

autovetture del tipo omologato ai sensi della direttiva n. 441/91 CEE;

motocicli e ciclomotori;

veicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico, a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso;

autovetture guidate da handicappati con patente «F»;

mezzi di trasporto collettivi compresi i taxi.

I veicoli sopraelencati non soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere muniti di apposito documento visibile di riconoscimento rilasciato dalle autorità locali. Per motocicli e ciclomotori, il documento sarà rilasciato previa verifica dei livelli di rumorosità del mezzo, che devono corrispondere a quanto indicato dal certificato di omologazione.

2. Pubblico avviso del sindaco, predisposto secondo lo schema seguente:

Informazione.

B) *Livello di allarme.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione. Tale ordinanza si baserà sui seguenti criteri:

Informazione:

avvertimento sull'attivazione del livello e sulle conseguenze sanitarie.

Traffico veicolare:

eventuale estensione delle restrizioni di circolazione previste nell'ordinanza di cui alla lettera A), punto 1, a tutte le zone sotto situazione di allarme.

Impianti di riscaldamento:

riduzione della temperatura degli ambienti a 19° C, salvo ambienti destinati a cure ovvero destinati a ricovero di anziani.

Centrali di potenza:

riduzione del regime rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

Industrie:

riduzione delle emissioni dai cicli produttivi rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

2. In caso di superamento dei limiti di allarme per l'O_3 occorrerà intervenire con modalità individuate in base alle dinamiche di formazione e di trasporto di tale inquinante.

Le ordinanze del sindaco restano in vigore fino a quando i valori di tutti gli inquinanti siano scesi al di sotto del livello di attenzione.

91A5177

ORDINANZA 20 novembre 1991.

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nel comune di Genova.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59;

Vista la legge 28 agosto 1989 n. 305, ed in particolare l'art. 7 che individua fra le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree metropolitane.

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142;

Vista la circolare 28 maggio 1991, n. 1196 del Ministro per i problemi delle aree urbane.

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» ed in particolare l'art. 6 che prefigura in via generale l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e successive modifiche con il quale sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;

Considerato che nel periodo invernale nel comune di Genova le concentrazioni degli inquinanti individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 superano, nel corso degli ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti;

Considerato in particolare che le osservazioni disponibili consentono di rilevare che sono stati superati, in molte postazioni di misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese;

Considerata la necessità di adottare misure atte a contenere le concentrazioni di inquinanti entro i limiti di accettabilità, nonchè individuare livelli di attenzione e di allarme e tipologie graduabili di misure ed interventi in riferimento a tutte le aree interessate dal fenomeno;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Considerata la necessità di avviare la concreta applicazione dello stesso anche in relazione alle fonti

mobili di inquinamento acustico, sia pure limitatamente alla zona *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

Vista la relazione del servizio dalla quale risulta la situazione di rischio di effetti nocivi sull'ambiente e sulla popolazione in dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

Ordina:

Art. 1.

La presente ordinanza si applica dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992 nel comune di Genova;

Art. 2.

Nel comune di Genova:

a) il gasolio per autotrazione immesso sul mercato non può avere un contenuto di zolfo superiore allo 0,2% in peso;

b) il combustibile denominato biodiesel, avente le caratteristiche merceologiche di cui all'allegato *A* al presente decreto, può essere destinato all'autotrazione per autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea.

Art. 3.

Negli impianti di combustione per uso industriale e civile di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ubicati nel territorio comunale di cui all'art. 1 è consentito esclusivamente l'utilizzo di metano, gas di petrolio liquefatto, gasolio, biodiesel e legna nonché olio combustibile o altri combustibili consentiti aventi un tenore di zolfo inferiore allo 0,3% in peso.

Art. 4.

Il sindaco del comune ed il presidente della amministrazione provinciale, titolari degli interventi individuati nell'ambito dei progetti DISIA, previsti dalla legge del 28 agosto 1989 n. 305, già approvati tramite le intese tra il Ministero dell'ambiente e la regione, sono autorizzati a provvedere, in via di urgenza, alla realizzazione di quanto previsto nelle intese stesse.

Il sindaco, qualora non disponga di una rete di monitoraggio degli inquinanti atmosferici può requisire in uso un numero adeguato di stazioni di rilevamento mobili preposte al controllo per il periodo di applicazione della presente ordinanza.

Se nell'ambito del territorio comunale non vi è disponibilità di stazioni mobili di rilevamento, il sindaco richiede al prefetto l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 5.

Qualora vengano raggiunti i livelli di attenzione e di allarme di cui all'allegato *B* al presente decreto, il Sindaco adotta i provvedimenti di prevenzione e tutela dell'ambiente relativi al traffico autoveicolare, al riscaldamento ed alle attività industriali individuati nell'allegato *C*.

Art. 6.

A partire dal 15 dicembre 1991 i limiti di esposizione al rumore previsti per le zone *A* dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 si applicano anche con riferimento alle sorgenti sonore mobili.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

ALLEGATO *A*

1. *Definizione.*

Il biodiesel è il prodotto ottenuto dall'esterificazione di oli vegetali e loro derivati con alcoli inferiori (es. alcol metilico) avente le seguenti caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche:

Aspetto	Limpido
Colore (ASTM D1500)	L 0.5
Acidità libera	0.33% max
Composizione:	
Esteri metilici	98.0% min
Glicerina libera	0.03% max
Glicerina totale	0.25% max
Metanolo	0.20% max
Additivi metallici	40 ppm max

2. *Caratteristiche tecniche ai fini della combustione.*

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
Numero di cetano	min. 48	D 613
Densità a 15° C (Kg/l)	min. 0.835 max. 0.890	D 1298
Distillazione:		
50% vol	min. 245° C	D 86
90% vol	min. 320° C max. 355° C	
punto finale	max. 370° C	
Punto d'infiammabilità	min. 100° C	D 93
Punto di occlusione filtro freddo (CFPP)	min. — max. - 5° C	EN 116 (CEN)
Viscosità a 37.8° C	min. 2.5 mm²/s max. 4.9 mm²/s	D 445
Tenore in zolfo	min. (da riportare) max. 0,01% in massa	D 1552

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
Corrosione foglio di rame a 100° C	max. 1	D 130
Carbonio Conradson sul 10% di residuo di distillato	max. 0,3% in massa	D 189
Tenore in acqua e sedimenti	max. 0,04% in massa	D95/D473
Indice di neutralizzazione (acido forte)	max. 0,60 mg KOH/g	
Resistenza all'ossidazione	max. 5,5 mg/100 ml	D 2274

ALLEGATO *B*

DEFINIZIONE DI LIVELLO DI ATTENZIONE E LIVELLO DI ALLARME

1. Il livello di attenzione viene raggiunto quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana è rilevato il superamento di valori pari al 50% di quelli indicati nella tabella per uno qualsiasi degli inquinanti, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

2. Il livello di allarme viene raggiunto nei seguenti casi:

a) quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana viene rilevato il superamento di uno qualsiasi dei corrispondenti valori indicati della tabella, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

b) quando, superati i livelli di attenzione, le previsioni meteorologiche sulle 48 ore indicano un'elevata probabilità di condizioni che favoriscono l'accumulo di inquinanti aerodispersi e quindi di raggiungimento e superamento dei livelli di allarme.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

Tabella

Parametro	Livello di allarme
SO_2 media giornaliera (ug/m^3)	250 (+)
PTS (polveri totali sospese) media giornaliera (ug/m^3)	180 (+)
NO_2 media oraria (ug/m^3)	400
CO media oraria (mg/m^3)	30
O_3 media oraria (*) (ug/m^3)	240

Note:

(+) Congiuntamente.
* Limite valido per aree urbane.

I metodi di prelievo e di analisi relativi sono quelli contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

ALLEGATO *C*

Il sindaco, considerate le tipologie degli inquinanti e le fonti più verosimilmente in causa, entro le ore 6 del giorno successivo a quello del raggiungimento del livello adotta per le aree interessate i provvedimenti di seguito indicati:

A) *Livello di attenzione.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione, relativa alla restrizione di circolazione nei centri abitati, quali perimetrati ai sensi della legge 6 agosto 1987, n.765, per un periodo giornaliero di almeno dodici ore consecutive.

L'accesso a tali zone non sarà soggetto a restrizione esclusivamente per i seguenti veicoli:

autoveicoli con motore ad accensione spontanea qualora siano dotati di filtro autorigenerante per il particolato oppure siano trasformati a GPL o metano;

autoveicoli con motore ad accensione comandata dotati di un dispositivo di abbattimento delle emissioni allo scarico, tale da assicurare la riduzione di almeno il 50% di dette emissioni rispetto ai valori limite fissati in sede di omologazione per lo stesso tipo di autoveicolo, nonché qualora utilizzino come carburante GPL o metano.

veicoli ad emissione nulla;

autovetture del tipo omologato ai sensi della direttiva n. 441/91 CEE;

motocicli e ciclomotori;

veicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico, a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso;

autovetture guidate da handicappati con patente «F»;

mezzi di trasporto collettivi compresi i taxi.

I veicoli sopraelencati non soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere muniti di apposito documento visibile di riconoscimento rilasciato dalle autorità locali. Per motocicli e ciclomotori, il documento sarà rilasciato previa verifica dei livelli di rumorosità del mezzo, che devono corrispondere a quanto indicato dal certificato di omologazione.

2. Pubblico avviso del sindaco, predisposto secondo lo schema seguente:

Informazione.

B) *Livello di allarme.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione. Tale ordinanza si baserà sui seguenti criteri:

Informazione:

avvertimento sull'attivazione del livello e sulle conseguenze sanitarie.

Traffico veicolare:

eventuale estensione delle restrizioni di circolazione previste nell'ordinanza di cui alla lettera A), punto 1, a tutte le zone sotto situazione di allarme.

Impianti di riscaldamento:

riduzione della temperatura degli ambienti a 19° C, salvo ambienti destinati a cure ovvero destinati a ricovero di anziani.

Centrali di potenza:

riduzione del regime rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

Industrie:

riduzione delle emissioni dai cicli produttivi rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

2. In caso di superamento dei limiti di allarme per l'O_3 occorrerà intervenire con modalità individuate in base alle dinamiche di formazione e di trasporto di tale inquinante.

Le ordinanze del sindaco restano in vigore fino a quando i valori di tutti gli inquinanti siano scesi al di sotto del livello di attenzione.

91A5178

ORDINANZA 20 novembre 1991.

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nel comune di Milano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Vista la legge 28 agosto 1989, n, 305, ed in particolare l'art. 7 che individua fra le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree metropolitane;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la circolare 28 maggio 1991, n. 1196, del Ministro per i problemi delle aree urbane;

Visto Il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» ed in particolare l'art. 6 che prefigura in via generale l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, e successive modifiche, con il quale sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;

Considerato che nel periodo invernale nel comune di Milano le concentrazioni degli inquinanti individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 superano, nel corso degli ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti;

Considerato in particolare che le osservazioni disponibili consentono di rilevare che sono stati superati, in molte postazioni di misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese;

Considerati inoltre i rischi di esposizione, della popolazione a benzene e idrocarburi policiclici aromatici emessi nei gas di scarico degli autoveicoli;

Visti il parere della commissione consultiva tossicologica nazionale del 5 luglio 1990 e la nota del Ministro della sanità del 20 luglio 1991, relativamente ai contenuti di benzene e idrocarburi policiclici aromatici nelle benzine senza piombo;

Considerata la necessità di adottare misure atte a contenere le concentrazioni di inquinanti entro i limiti di accettabilità, nonché individuare livelli di attenzione e di allarme e tipologie graduabili di misure ed interventi in riferimento a tutte le aree interessate dal fenomeno;

Visti i dati relativi alla qualità e quantità delle benzine prodotte in Italia, elaborati dagli organi di controllo della convenzione del 12 luglio 1989 tra Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Agip petroli, Unione petrolifera e Fiat;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Considerata la necessità di avviare la concreta applicazione dello stesso anche in relazione alle fonti mobili di inquinamento acustico, sia pure limitatamente alla zona *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

Vista la relazione del servizio dalla quale risulta la situazione di rischio di effetti nocivi sull'ambiente e sulla popolazione in dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

Ordina:

Art. 1.

La presente ordinanza si applica dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992 nel comune di Milano.

Art. 2.

Nel comune di Milano:

a) il gasolio per autotrazione immesso sul mercato non può avere un contenuto di zolfo superiore allo 0,1% in peso;

b) la benzina contenente piombo e quella priva di piombo non possono avere un contenuto di benzene superiore al 2,5% in volume ed un contenuto di aromatici non superiore al 33% in volume;

c) il combustibile denominato biodiesel, avente le caratteristiche merceologiche di cui all'allegato *A* al presente decreto, può essere destinato all'autotrazione per autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea.

Art. 3.

Negli impianti di combustione per uso industriale e civile di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ubicati nel territorio comunale di cui all'art. 1 è consentito esclusivamente l'utilizzo di metano, gas di petrolio liquefatto, gasolio, biodiesel e legna nonché olio combustibile o altri combustibili consentiti aventi un tenore di zolfo inferiore allo 0.2% in peso.

Art. 4.

Il sindaco del comune ed il presidente della amministrazione provinciale, titolari degli interventi individuati nell'ambito dei progetti DISIA, previsti dalla legge del 28 agosto 1989 n. 305, già approvati tramite le intese tra il Ministero dell'ambiente e la Regione, sono autorizzati a provvedere, in via di urgenza, alla realizzazione di quanto previsto nelle intese stesse.

Il sindaco, qualora non disponga di una rete di monitoraggio degli inquinanti atmosferici può requisire in uso un numero adeguato di stazioni di rilevamento mobili preposte al controllo per il periodo di applicazione della presente ordinanza.

Se nell'ambito del territorio comunale non vi è disponibilità di stazioni mobili di rilevamento, il sindaco richiede al prefetto l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 5.

Qualora vengano raggiunti i livelli di attenzione e di allarme di cui all'allegato *B* al presente decreto, il sindaco adotta i provvedimenti di prevenzione e tutela dell'ambiente relativi al traffico autoveicolare, al riscaldamento ed alle attività industriali individuati nell'allegato *C*.

Art. 6.

A partire dal 15 dicembre 1991 i limiti di esposizione al rumore previsti per le zone *A* dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 si applicano anche con riferimento alle sorgenti sonore mobili

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

ALLEGATO *A*

1. *Definizione.*

Il biodiesel è il prodotto ottenuto dall'esterificazione di oli vegetali e loro derivati con alcoli inferiori (es. alcol metilico) avente le seguenti caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche:

Aspetto	Limpido
Colore (ASTM D1500)	L 0.5
Acidità libera	0.33% max
Composizione:	
Esteri metilici	98,0% min
Glicerina libera	0,03% max
Glicerina totale	0,25% max
Metanolo	0,20% max
Additivi metallici	40 ppm max

2. *Caratteristiche tecniche ai fini della combustione.*

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
Numero di cetano	min. 48	D 613
Densità a 15° C (Kg/l)	min 0.835 max. 0.890	D 1298
Distillazione:		
50% vol	min. 245° C	D 86
90% vol	min. 320° C max. 355° C	
punto finale	max. 370° C	
Punto d'infiammabilità	min. 100° C	D 93
Punto di occlusione filtro freddo (CFPP)	min. -- max. - 5° C	EN 116 (CEN)
Viscosità a 37.8° C	min. 2,5 mm^2/s max. 4,9 mm^2/s	D 445
Tenore in zolfo	min. (da riportare) max. 0.01% in massa	D 1552
Corrosione foglio di rame a 100° C	max. 1	D 130
Carbonio Conradson sul 10% di residuo di distillato	max. 0,3% in massa	D 189
Tenore in acqua e sedimenti	max. 0,04% in massa	D95/D473
Indice di neutralizzazione (acido forte)	max. 0,60 mg KOH/g	
Resistenza all'ossidazione	max. 5,5 mg/100 ml	D 2274

ALLEGATO *B*

DEFINIZIONE DI LIVELLO DI ATTENZIONE E LIVELLO DI ALLARME

1. Il livello di attenzione viene raggiunto quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana è rilevato il superamento di valori pari al 50% di quelli indicati nella tabella per uno qualsiasi degli inquinanti, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

2. Il livello di allarme viene raggiunto nei seguenti casi:

a) quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana viene rilevato il superamento di uno qualsiasi dei corrispondenti valori indicati della tabella, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

b) quando, superati i livelli di attenzione, le previsioni meteorologiche sulle 48 ore indicano un'elevata probabilità di condizioni che favoriscono l'accumulo di inquinanti aerodispersi e quindi di raggiungimento e superamento dei livelli di allarme.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

Tabella

Parametro	Livello di allarme
SO_2 media giornaliera (ug/m³)	250 (+)
PTS (polveri totali sospese) media giornaliera (ug/m³)	180 (+)
NO_2 media oraria (ug/m³)	400
CO media oraria (mg/m³)	30
O_3 media oraria (*) (ug/m³)	240

Note:

(+) Congiuntamente.
* Limite valido per aree urbane.

I metodi di prelievo e di analisi relativi sono quelli contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e successive modificazioni.

ALLEGATO C

Il sindaco, considerate le tipologie degli inquinanti e le fonti più verosimilmente in causa, entro le ore 6 del giorno successivo a quello del raggiungimento del livello adotta per le aree interessate i provvedimenti di seguito indicati:

A) *Livello di attenzione.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione, relativa alla restrizione di circolazione nei centri abitati, quali perimetrati ai sensi della legge 6 agosto 1987, n.765, per un periodo giornaliero di almeno dodici ore consecutive.

L'accesso a tali zone non sarà soggetto a restrizione esclusivamente per i seguenti veicoli:

autoveicoli con motore ad accensione spontanea qualora siano dotati di filtro autorigenerante per il particolato oppure siano trasformati a GPL o metano;

autoveicoli con motore ad accensione comandata dotati di un dispositivo di abbattimento delle emissioni allo scarico, tale da assicurare la riduzione di almeno il 50% di dette emissioni rispetto ai valori limite fissati in sede di omologazione per lo stesso tipo di autoveicolo, nonché qualora utilizzino come carburante GPL o metano.

veicoli ad emissione nulla:

autovetture del tipo omologato ai sensi della direttiva n. 441/91 CEE;

motocicli e ciclomotori;

veicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico, a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso;

autovetture guidate da handicappati con patente «F»;

mezzi di trasporto collettivi compresi i taxi.

I veicoli sopraelencati non soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere muniti di apposito documento visibile di riconoscimento rilasciato dalle autorità locali. Per motocicli e ciclomotori, il documento sarà rilasciato previa verifica dei livelli di rumorosità del mezzo, che devono corrispondere a quanto indicato dal certificato di omologazione.

2. Pubblico avviso del sindaco, predisposto secondo lo schema seguente:

Informazione.

B) *Livello di allarme.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione. Tale ordinanza si baserà sui seguenti criteri:

Informazione:

avvertimento sull'attivazione del livello e sulle conseguenze sanitarie.

Traffico veicolare:

eventuale estensione delle restrizioni di circolazione previste nell'ordinanza di cui alla lettera A), punto 1, a tutte le zone sotto situazione di allarme.

Impianti di riscaldamento:

riduzione della temperatura degli ambienti a 19° C, salvo ambienti destinati a cure ovvero destinati a ricovero di anziani.

Centrali di potenza:

riduzione del regime rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

Industrie:

riduzione delle emissioni dai cicli produttivi rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

2. In caso di superamento dei limiti di allarme per l'O_3 occorrerà intervenire con modalità individuate in base alle dinamiche di formazione e di trasporto di tale inquinante.

Le ordinanze del sindaco restano in vigore fino a quando i valori di tutti gli inquinanti siano scesi al di sotto del livello di attenzione.

91A5179

ORDINANZA 20 novembre 1991.

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nel comune di Napoli.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59;

Vista la legge 28 agosto 1989 n. 305, ed in particolare l'art. 7 che individua fra le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree metropolitane;

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142;

Vista la circolare 28 maggio 1991, n. 1196 del Ministro per i problemi delle aree urbane;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» ed in particolare l'art. 6 che prefigura in via generale l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e successive modifiche con il quale sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;

Considerato che nel periodo invernale nel comune di Napoli le concentrazioni degli inquinanti individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 superano, nel corso degli ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti;

Considerato in particolare che le osservazioni disponibili consentono di rilevare che sono stati superati, in molte postazioni di misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese;

Considerati inoltre i rischi di esposizione, della popolazione a benzene e idrocarburi policiclici aromatici emessi nei gas di scarico degli autoveicoli;

Visti il parere della commissione consultiva tossicologica nazionale del 5 luglio 1990 e la nota del Ministro della sanità del 20 luglio 1991, relativamente ai contenuti di benzene e idrocarburi policiclici aromatici nelle benzine senza piombo;

Considerata la necessità di adottare misure atte a contenere le concentrazioni di inquinanti entro i limiti di accettabilità, nonché individuare livelli di attenzione e di allarme e tipologie graduabili di misure ed interventi in riferimento a tutte le aree interessate dal fenomeno;

Visti i dati relativi alla qualità e quantità delle benzine prodotte in Italia, elaborati dagli organi di controllo della convenzione del 12 luglio 1989 tra Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio ed dell'artigianato, Agip petroli, Unione petrolifera e Fiat;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Considerata la necessità di avviare la concreta applicazione dello stesso anche in relazione alle fonti mobili di inquinamento acustico, sia pure limitatamente alla zona *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

Vista la relazione del servizio dalla quale risulta la situazione di rischio di effetti nocivi sull'ambiente e sulla popolazione in dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

Ordina:

Art. 1.

La presente ordinanza si applica dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992 nel comune di Napoli.

Art. 2.

Nel comune di Napoli:

a) il gasolio per autotrazione immesso sul mercato non può avere un contenuto di zolfo superiore allo 0,2% in peso;

b) la benzina contenente piombo e quella priva di piombo non possono avere un contenuto di benzene superiore al 2,5% in volume ed un contenuto di aromatici non superiore al 33% in volume;

c) il combustibile denominato biodiesel, avente le caratteristiche merceologiche di cui all'allegato *A* al presente decreto, può essere destinato all'autotrazione per autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea.

Art. 3.

Negli impianti di combustione per uso industriale e civile di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ubicati nel territorio comunale di cui all'art. 1 è consentito esclusivamente l'utilizzo di metano, gas di petrolio liquefatto, gasolio, biodiesel e legna nonché olio combustibile o altri combustibili consentiti aventi un tenore di zolfo inferiore allo 0,3% in peso.

Art. 4.

Il sindaco del comune ed il presidente della amministrazione provinciale, titolari degli interventi individuati nell'ambito dei progetti DISIA, previsti dalla legge del 28 agosto 1989 n. 305, già approvati tramite le intese tra il Ministero dell'ambiente e la Regione, sono autorizzati a provvedere, in via di urgenza, alla realizzazione di quanto previsto nelle intese stesse.

Il sindaco, qualora non disponga di una rete di monitoraggio degli inquinanti atmosferici può requisire in uso un numero adeguato di stazioni di rilevamento mobili preposte al controllo per il periodo di applicazione della presente ordinanza.

Se nell'ambito del territorio comunale non vi è disponibilità di stazioni mobili di rilevamento, il sindaco richiede al prefetto l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 5.

Qualora vengano raggiunti i livelli di attenzione e di allarme di cui all'allegato *B* al presente decreto, il sindaco adotta i provvedimenti di prevenzione e tutela dell'ambiente relativi al traffico autoveicolare, al riscaldamento ed alle attività industriali individuati nell'allegato *C*.

Art. 6.

A partire dal 15 dicembre 1991 i limiti di esposizione al rumore previsti per le zone *A* dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 1° marzo 1991 si applicano anche con riferimento alle sorgenti sonore mobili.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

ALLEGATO *A*

1. *Definizione.*

Il biodiesel è il prodotto ottenuto dall'esterificazione di oli vegetali e loro derivati con alcoli inferiori (es. alcol metilico) avente le seguenti caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche:

Aspetto	Limpido
Colore (ASTM D1500)	L 0.5
Acidità libera	0.33% max
Composizione:	
Esteri metilici	98,0% min
Glicerina libera	0,03% max
Glicerina totale	0,25% max
Metanolo	0,20% max
Additivi metallici	40 ppm max

2. *Caratteristiche tecniche ai fini della combustione.*

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
Numero di cetano	min. 48	D 613
Densità a 15° C (Kg/l)	min. 0,835 max. 0.890	D 1298

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
	—	—
Distillazione:		
50% vol	min. 245° C	D 86
90% vol	min. 320° C	
	max. 355° C	
punto finale	max. 370° C	
Punto d'infiammabilità	min. 100° C	D 93
Punto di occlusione filtro freddo (CFPP)	min. —	EN 116 (CEN)
	max. - 5° C	
Viscosità a 37.8° C	min. 2,5 mm^2/s	D 445
	max. 4,9 mm^2/s	
Tenore in zolfo	min. (da riportare)	D 1552
	max. 0,01% in massa	
Corrosione foglio di rame a 100° C	max. 1	D 130
Carbonio Conradson sul 10% di residuo di distillato	max. 0,3% in massa	D 189
Tenore in acqua e sedimenti	max. 0,04% in massa	D95/D473
Indice di neutralizzazione (acido forte)	max. 0,60 mg KOH/g	
Resistenza all'ossidazione	max. 5,5 mg/100 ml	D 2274

ALLEGATO *B*

DEFINIZIONE DI LIVELLO DI ATTENZIONE E LIVELLO DI ALLARME

1. Il livello di attenzione viene raggiunto quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana è rilevato il superamento di valori pari al 50% di quelli indicati nella tabella per uno qualsiasi degli inquinanti, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

2. Il livello di allarme viene raggiunto nei seguenti casi:

a) quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana viene rilevato il superamento di uno qualsiasi dei corrispondenti valori indicati della tabella, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

b) quando, superati i livelli di attenzione, le previsioni meteorologiche sulle 48 ore indicano un'elevata probabilità di condizioni che favoriscono l'accumulo di inquinanti aerodispersi e quindi di raggiungimento e superamento dei livelli di allarme.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

Tabella

Parametro	Livello di allarme
—	—
SO_2 media giornaliera (ug/m^3)	250 (+)
PTS (polveri totali sospese) media giornaliera (ug/m^3)	180 (+)
NO_2 media oraria (ug/m^3)	400
CO media oraria (mg/m3)	30
O_3 media oraria (*) (ug/m^3)	240

Note:

(+) Congiuntamente.
* Limite valido per aree urbane.

I metodi di prelievo e di analisi relativi sono quelli contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

ALLEGATO *C*

Il sindaco, considerate le tipologie degli inquinanti e le fonti più verosimilmente in causa, entro le ore 6 del giorno successivo a quello del raggiungimento del livello adotta per le aree interessate i provvedimenti di seguito indicati:

A) *Livello di attenzione.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione, relativa alla restrizione di circolazione nei centri abitati, quali perimetrati ai sensi della legge 6 agosto 1987, n. 765, per un periodo giornaliero di almeno dodici ore consecutive.

L'accesso a tali zone non sarà soggetto a restrizione esclusivamente per i seguenti veicoli:

autoveicoli con motore ad accensione spontanea qualora siano dotati di filtro autorigenerante per il particolato oppure siano trasformati a GPL o metano;

autoveicoli con motore ad accensione comandata dotati di un dispositivo di abbattimento delle emissioni allo scarico, tale da assicurare la riduzione di almeno il 50% di dette emissioni rispetto ai valori limite fissati in sede di omologazione per lo stesso tipo di autoveicolo, nonché qualora utilizzino come carburante GPL o metano.

veicoli ad emissione nulla;

autovetture del tipo omologato ai sensi della direttiva n. 441/91 CEE;

motocicli e ciclomotori;

veicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico, a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso;

autovetture guidate da handicappati con patente «F»;

mezzi di trasporto collettivi compresi i taxi.

I veicoli sopraelencati non soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere muniti di apposito documento visibile di riconoscimento rilasciato dalle autorità locali. Per motocicli e ciclomotori, il documento sarà rilasciato previa verifica dei livelli di rumorosità del mezzo, che devono corrispondere a quanto indicato dal certificato di omologazione.

2. Pubblico avviso del sindaco, predisposto secondo lo schema seguente:

Informazione.

B) *Livello di allarme.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione. Tale ordinanza si baserà sui seguenti criteri:

Informazione:

avvertimento sull'attivazione del livello e sulle conseguenze sanitarie.

Traffico veicolare:

eventuale estensione delle restrizioni di circolazione previste nell'ordinanza di cui alla lettera A), punto 1, a tutte le zone sotto situazione di allarme.

Impianti di riscaldamento:

riduzione della temperatura degli ambienti a 19° C, salvo ambienti destinati a cure ovvero destinati a ricovero di anziani.

Centrali di potenza:

riduzione del regime rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

Industrie:

riduzione delle emissioni dai cicli produttivi rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

2. In caso di superamento dei limiti di allarme per l'O_3 occorrerà intervenire con modalità individuate in base alle dinamiche di formazione e di trasporto di tale inquinante.

Le ordinanze del sindaco restano in vigore fino a quando i valori di tutti gli inquinanti siano scesi al di sotto del livello di attenzione.

91A5180

ORDINANZA 20 novembre 1991.

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nel comune di Palermo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 7 che individua fra le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree metropolitane;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la circolare 28 maggio 1991, n. 1196 del Ministro per i problemi delle aree urbane;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» ed in particolare l'art. 6 che prefigura in via generale l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e successive modifiche con il quale sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;

Considerato che nel periodo invernale nel comune di Palermo le concentrazioni degli inquinanti individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 superano, nel corso degli ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti;

Considerato in particolare che le osservazioni disponibili consentono di rilevare che sono stati superati, in molte postazioni di misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese;

Considerata la necessità di adottare misure atte a contenere le concentrazioni di inquinanti entro i limiti di accettabilità, nonché individuare livelli di attenzione e di allarme e tipologie graduabili di misure ed interventi in riferimento a tutte le aree interessate dal fenomeno;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Considerata la necessità di avviare la concreta applicazione dello stesso anche in relazione alle fonti mobili di inquinamento acustico, sia pure limitatamente alla zona *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

Vista la relazione del servizio dalla quale risulta la situazione di rischio di effetti nocivi sull'ambiente e sulla popolazione in dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

Ordina:

Art. 1.

La presente ordinanza si applica dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992 nel comune di Palermo.

Art. 2.

Nel comune di Palermo:

a) il gasolio per autotrazione immesso sul mercato non può avere un contenuto di zolfo superiore allo 0.2% in peso;

b) il combustibile denominato biodiesel, avente le caratteristiche merceologiche di cui all'allegato *A* al presente decreto, può essere destinato all'autotrazione per autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea.

Art. 3.

Negli impianti di combustione per uso industriale e civile di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ubicati nel territorio comunale di cui all'art. 1 è consentito esclusivamente l'utilizzo di metano, gas di petrolio liquefatto, gasolio, biodiesel e legna nonché olio combustibile o altri combustibili consentiti aventi un tenore di zolfo inferiore allo 0,3% in peso.

Art. 4.

Il sindaco del comune ed il presidente della amministrazione provinciale, titolari degli interventi individuati nell'ambito dei progetti DISIA, previsti dalla legge del 28 agosto 1989 n. 305, già approvati tramite le intese tra il Ministero dell'ambiente e la Regione, sono autorizzati a provvedere, in via di urgenza, alla realizzazione di quanto previsto nelle intese stesse.

Il sindaco, qualora non disponga di una rete di monitoraggio degli inquinanti atmosferici può requisire in uso un numero adeguato di stazioni di rilevamento mobili preposte al controllo per il periodo di applicazione della presente ordinanza.

Se nell'ambito del territorio comunale non vi è disponibilità di stazioni mobili di rilevamento, il sindaco richiede al prefetto l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 5.

Qualora vengano raggiunti i livelli di attenzione e di allarme di cui all'allegato *B* al presente decreto, il sindaco adotta i provvedimenti di prevenzione e tutela dell'ambiente relativi al traffico autoveicolare, al riscaldamento ed alle attività industriali individuati nell'allegato *C*.

Art. 6.

A partire dal 15 dicembre 1991 i limiti di esposizione al rumore previsti per le zone *A* dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 si applicano anche con riferimento alle sorgenti sonore mobili.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

ALLEGATO *A*

1. *Definizione.*

Il biodiesel è il prodotto ottenuto dall'esterificazione di oli vegetali e loro derivati con alcoli inferiori (es. alcol metilico) avente le seguenti caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche:

Aspetto	Limpido
Colore (ASTM D1500)	L 0.5
Acidità libera	0.33% max
Composizione:	
Esteri metilici	98.0% min
Glicerina libera	0,03% max
Glicerina totale	0,25% max
Metanolo	0,20% max
Additivi metallici	40 ppm max

2. *Caratteristiche tecniche ai fini della combustione.*

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
Numero di cetano	min. 48	D 613
Densità a 15° C (Kg/l)	min. 0,835 max. 0.890	D 1298
Distillazione:		
50% vol	min. 245° C	D 86
90% vol	min. 320° C max. 355° C	
punto finale	max. 370° C	
Punto d'infiammabilità	min. 100° C	D 93
Punto di occlusione filtro freddo (CFPP)	min. — max. - 5° C	EN 116 (CEN)
Viscosità a 37.8° C	min. 2.5 mm²/s max. 4,9 mm²/s	D 445
Tenore in zolfo	min. (da riportare) max. 0,01% in massa	D 1552
Corrosione foglio di rame a 100° C	max. 1	D 130
Carbonio Conradson sul 10% di residuo di distillato	max. 0,3% in massa	D 189
Tenore in acqua e sedimenti	max. 0,04% in massa	D95/D473
Indice di neutralizzazione (acido forte)	max. 0.60 mg KOH/g	
Resistenza all'ossidazione	max. 5,5 mg/100 ml	D 2274

ALLEGATO *B*

DEFINIZIONE DI LIVELLO DI ATTENZIONE E LIVELLO DI ALLARME

1. Il livello di attenzione viene raggiunto quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana è rilevato il superamento di valori pari al 50% di quelli indicati nella tabella per uno qualsiasi degli inquinanti, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

2. Il livello di allarme viene raggiunto nei seguenti casi:

a) quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana viene rilevato il superamento di uno qualsiasi dei corrispondenti valori indicati della tabella, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

b) quando, superati i livelli di attenzione, le previsioni meteorologiche sulle 48 ore indicano un'elevata probabilità di condizioni che favoriscono l'accumulo di inquinanti aerodispersi e quindi di raggiungimento e superamento dei livelli di allarme.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

Tabella

Parametro	Livello di allarme
SO_2 media giornaliera (ug m³)	250 (+)
PTS (polveri totali sospese) media giornaliera (ug/m³)	180 (+)
NO_2 media oraria (ug/m³)	400
CO media oraria (mg m3)	30
O_3 media oraria (*) (ug/m³)	240

Note:

(+) Congiuntamente.
* Limite valido per aree urbane.

I metodi di prelievo e di analisi relativi sono quelli contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

ALLEGATO *C*

Il sindaco, considerate le tipologie degli inquinanti e le fonti più verosimilmente in causa, entro le ore 6 del giorno successivo a quello del raggiungimento del livello adotta per le aree interessate i provvedimenti di seguito indicati:

A) *Livello di attenzione.*

1. Ordinanza del sindaco, cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione, relativa alla restrizione di circolazione nei centri abitati, quali perimetrati ai sensi della legge 6 agosto 1987, n.765, per un periodo giornaliero di almeno dodici ore consecutive.

L'accesso a tali zone non sarà soggetto a restrizione esclusivamente per i seguenti veicoli:

autoveicoli con motore ad accensione spontanea qualora siano dotati di filtro autorigenerante per il particolato oppure siano trasformati a GPL o metano;

autoveicoli con motore ad accensione comandata dotati di un dispositivo di abbattimento delle emissioni allo scarico, tale da assicurare la riduzione di almeno il 50% di dette emissioni rispetto ai valori limite fissati in sede di omologazione per lo stesso tipo di autoveicolo, nonché qualora utilizzino come carburante GPL o metano.

veicoli ad emissione nulla:

autovetture del tipo omologato ai sensi della direttiva n. 441/91 CEE;

motocicli e ciclomotori;

veicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico, a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso;

autovetture guidate da handicappati con patente «F»;

mezzi di trasporto collettivi compresi i taxi.

I veicoli sopraelencati non soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere muniti di apposito documento visibile di riconoscimento rilasciato dalle autorità locali. Per motocicli e ciclomotori, il documento sarà rilasciato previa verifica dei livelli di rumorosità del mezzo, che devono corrispondere a quanto indicato dal certificato di omologazione.

2. Pubblico avviso del sindaco, predisposto secondo lo schema seguente:

Informazione.

B) *Livello di allarme.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione. Tale ordinanza si baserà sui seguenti criteri:

Informazione:

avvertimento sull'attivazione del livello e sulle conseguenze sanitarie.

Traffico veicolare:

eventuale estensione delle restrizioni di circolazione previste nell'ordinanza di cui alla lettera A), punto 1, a tutte le zone sotto situazione di allarme.

Impianti di riscaldamento:

riduzione della temperatura degli ambienti a 19° C, salvo ambienti destinati a cure ovvero destinati a ricovero di anziani.

Centrali di potenza:

riduzione del regime rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

Industrie:

riduzione delle emissioni dai cicli produttivi rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

2. In caso di superamento dei limiti di allarme per l'O_3 occorrerà intervenire con modalità individuate in base alle dinamiche di formazione e di trasporto di tale inquinante.

Le ordinanze del sindaco restano in vigore fino a quando i valori di tutti gli inquinanti siano scesi al di sotto del livello di attenzione.

91A5181

ORDINANZA 20 novembre 1991.

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nel comune di Roma.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59;

Vista la legge 28 agosto 1989 n. 305, ed in particolare l'art. 7 che individua fra le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree metropolitane;

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142;

Vista la circolare 28 maggio 1991, n. 1196 del Ministro per i problemi delle aree urbane;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» ed in particolare l'art. 6 che prefigura in via generale l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e successive modifiche con il quale sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;

Considerato che nel periodo invernale nel comune di Roma le concentrazioni degli inquinanti individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 superano, nel corso degli ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti;

Considerato in particolare che le osservazioni disponibili consentono di rilevare che sono stati superati, in molte postazioni di misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese;

Considerati inoltre i rischi di esposizione, della popolazione a benzene e idrocarburi policiclici aromatici emessi nei gas di scarico degli autoveicoli;

Visti il parere della commissione consultiva tossicologica nazionale del 5 luglio 1990 e la nota del Ministro della sanità del 20 luglio 1991, relativamente ai contenuti di benzene e idrocarburi policiclici aromatici nelle benzine senza piombo;

Considerata la necessità di adottare misure atte a contenere le concentrazioni di inquinanti entro i limiti di accettabilità, nonché individuare livelli di attenzione e di allarme e tipologie graduabili di misure ed interventi in riferimento a tutte le aree interessate dal fenomeno;

Visti i dati relativi alla qualità e quantità delle benzine prodotte in Italia, elaborati dagli organi di controllo della convenzione del 12 luglio 1989 tra Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Agip petroli, Unione petrolifera e Fiat;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Considerata la necessità di avviare la concreta applicazione dello stesso anche in relazione alle fonti mobili di inquinamento acustico, sia pure limitatamente alla zona *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

Vista la relazione del servizio dalla quale risulta la situazione di rischio di effetti nocivi sull'ambiente e sulla popolazione in dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

Ordina:

Art. 1.

La presente ordinanza si applica dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992 nel comune di Roma.

Art. 2.

Nel comune di Roma:

a) il gasolio per autotrazione immesso sul mercato non può avere un contenuto di zolfo superiore allo 0,2% in peso;

b) la benzina contenente piombo e quella priva di piombo non possono avere un contenuto di benzene superiore al 2,5% in volume ed un contenuto di aromatici non superiore al 33% in volume;

c) il combustibile denominato biodiesel, avente le caratteristiche merceologiche di cui all'allegato *A* al presente decreto, può essere destinato all'autotrazione per autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea.

Art. 3.

Negli impianti di combustione per uso industriale e civile di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ubicati nel territorio comunale di cui all'art. 1 è consentito esclusivamente l'utilizzo di metano, gas di petrolio liquefatto, gasolio, biodiesel e legna nonché olio combustibile o altri combustibili consentiti aventi un tenore di zolfo inferiore allo 0,3% in peso.

Art. 4.

Il sindaco del comune ed il presidente della amministrazione provinciale, titolari degli interventi individuati nell'ambito dei progetti DISIA, previsti dalla legge del 28 agosto 1989 n. 305, già approvati tramite le intese tra il Ministero dell'ambiente e la regione, sono autorizzati a provvedere, in via di urgenza, alla realizzazione di quanto previsto nelle intese stesse.

Il sindaco, qualora non disponga di una rete di monitoraggio degli inquinanti atmosferici può requisire in uso un numero adeguato di stazioni di rilevamento mobili preposte al controllo per il periodo di applicazione della presente ordinanza.

Se nell'ambito del territorio comunale non vi è disponibilità di stazioni mobili di rilevamento, il sindaco richiede al prefetto l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 5.

Qualora vengano raggiunti i livelli di attenzione e di allarme di cui all'allegato *B* al presente decreto, il sindaco adotta i provvedimenti di prevenzione e tutela dell'ambiente relativi al traffico autoveicolare, al riscaldamento ed alle attività industriali individuati nell'allegato *C*.

Art. 6.

A partire dal 15 dicembre 1991 i limiti di esposizione al rumore previsti per le zone *A* dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 1° marzo 1991 si applicano anche con riferimento alle sorgenti sonore mobili.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

ALLEGATO *A*

1. *Definizione.*

Il biodiesel è il prodotto ottenuto dall'esterificazione di oli vegetali e loro derivati con alcoli inferiori (es. alcol metilico) avente le seguenti caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche:

Aspetto	Limpido
Colore (ASTM D1500)	L 0.5
Acidità libera	0.33% max
Composizione:	
Esteri metilici	98,0% min
Glicerina libera	0,03% max
Glicerina totale	0,25% max
Metanolo	0,20% max
Additivi metallici	40 ppm max

2. *Caratteristiche tecniche ai fini della combustione.*

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
Numero di cetano	min. 48	D 613
Densità a 15° C (Kg/l)	min. 0,835 max. 0.890	D 1298
Distillazione:		
50% vol	min. 245° C	D 86
90% vol	min. 320° C max. 355° C	
punto finale	max. 370° C	
Punto d'infiammabilità	min. 100° C	D 93
Punto di occlusione filtro freddo (CFPP)	min. -- max. - 5° C	EN 116 (CEN)
Viscosità a 37.8° C	min. 2,5 mm²/s max. 4,9 mm²/s	D 445
Tenore in zolfo	min. (da riportare) max. 0,01% in massa	D 1552
Corrosione foglio di rame a 100° C	max. 1	D 130
Carbonio Conradson sul 10% di residuo di distillato	max. 0,3% in massa	D 189
Tenore in acqua e sedimenti	max. 0,04% in massa	D95/D473
Indice di neutralizzazione (acido forte)	max. 0,60 mg KOH/g	
Resistenza all'ossidazione	max. 5,5 mg/100 ml	D 2274

ALLEGATO *B*

DEFINIZIONE DI LIVELLO DI ATTENZIONE
E LIVELLO DI ALLARME

1. Il livello di attenzione viene raggiunto quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana è rilevato il superamento di valori pari al 50% di quelli indicati nella tabella per uno qualsiasi degli inquinanti, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

2. Il livello di allarme viene raggiunto nei seguenti casi:

a) quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana viene rilevato il superamento di uno qualsiasi dei corrispondenti valori indicati della tabella, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

b) quando, superati i livelli di attenzione, le previsioni meteorologiche sulle 48 ore indicano un'elevata probabilità di condizioni che favoriscono l'accumulo di inquinanti aerodispersi e quindi di raggiungimento e superamento dei livelli di allarme.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

Tabella

Parametro	Livello di allarme
SO_2 media giornaliera (ug/m^3)	250 (+)
PTS (polveri totali sospese) media giornaliera (ug/m^3)	180 (+)
NO_2 media oraria (ug/m^3)	400
CO media oraria (mg/m3)	30
O_3 media oraria (*) (ug/m^3)	240

Note:

(+) Congiuntamente.
* Limite valido per aree urbane.

I metodi di prelievo e di analisi relativi sono quelli contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

ALLEGATO *C*

Il sindaco, considerate le tipologie degli inquinanti e le fonti più verosimilmente in causa, entro le ore 6 del giorno successivo a quello del raggiungimento del livello adotta per le aree interessate i provvedimenti di seguito indicati:

A) *Livello di attenzione.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione, relativa alla restrizione di circolazione nei centri abitati, quali perimetrati ai sensi della legge 6 agosto 1987, n.765, per un periodo giornaliero di almeno dodici ore consecutive.

L'accesso a tali zone non sarà soggetto a restrizione esclusivamente per i seguenti veicoli:

autoveicoli con motore ad accensione spontanea qualora siano dotati di filtro autorigenerante per il particolato oppure siano trasformati a GPL o metano;

autoveicoli con motore ad accensione comandata dotati di un dispositivo di abbattimento delle emissioni allo scarico, tale da assicurare la riduzione di almeno il 50% di dette emissioni rispetto ai valori limite fissati in sede di omologazione per lo stesso tipo di autoveicolo, nonché qualora utilizzino come carburante GPL o metano.

veicoli ad emissione nulla;

autovetture del tipo omologato ai sensi della direttiva n. 441/91 CEE;

motocicli e ciclomotori;

veicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico, a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso;

autovetture guidate da handicappati con patente «F»;

mezzi di trasporto collettivi compresi i taxi.

I veicoli sopraelencati non soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere muniti di apposito documento visibile di riconoscimento rilasciato dalle autorità locali. Per motocicli e ciclomotori, il documento sarà rilasciato previa verifica dei livelli di rumorosità del mezzo, che devono corrispondere a quanto indicato dal certificato di omologazione.

2. Pubblico avviso del sindaco, predisposto secondo lo schema seguente:

Informazione.

B) *Livello di allarme.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione. Tale ordinanza si baserà sui seguenti criteri:

Informazione.

avvertimento sull'attivazione del livello e sulle conseguenze sanitarie.

Traffico veicolare:

eventuale estensione delle restrizioni di circolazione previste nell'ordinanza di cui alla lettera A), punto 1, a tutte le zone sotto situazione di allarme.

Impianti di riscaldamento:

riduzione della temperatura degli ambienti a 19° C, salvo ambienti destinati a cure ovvero destinati a ricovero di anziani.

Centrali di potenza:

riduzione del regime rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

Industrie:

riduzione delle emissioni dai cicli produttivi rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

2. In caso di superamento dei limiti di allarme per l'O_3 occorrerà intervenire con modalità individuate in base alle dinamiche di formazione e di trasporto di tale inquinante.

Le ordinanze del sindaco restano in vigore fino a quando i valori di tutti gli inquinanti siano scesi al di sotto del livello di attenzione.

91A5182

ORDINANZA 20 novembre 1991.

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nel comune di Torino.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59;

Vista la legge 28 agosto 1989 n. 305, ed in particolare l'art. 7 che individua fra le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree metropolitane;

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142;

Vista la circolare 28 maggio 1991, n. 1196 del Ministro per i problemi delle aree urbane;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» ed in particolare l'art. 6 che prefigura in via generale l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e successive modifiche con il quale sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;

Considerato che nel periodo invernale nel comune di Torino le concentrazioni degli inquinanti individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 superano, nel corso degli ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti;

Considerato in particolare che le osservazioni disponibili consentono di rilevare che sono stati superati, in molte postazioni di misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese;

Considerati inoltre i rischi di esposizione, della popolazione a benzene e idrocarburi policiclici aromatici emessi nei gas di scarico degli autoveicoli;

Visti il parere della commissione consultiva tossicologica nazionale del 5 luglio 1990 e la nota del Ministro della sanità del 20 luglio 1991, relativamente ai contenuti di benzene e idrocarburi policiclici aromatici nelle benzine senza piombo;

Considerata la necessità di adottare misure atte a contenere le concentrazioni di inquinanti entro i limiti di accettabilità, nonchè individuare livelli di attenzione e di allarme e tipologie graduabili di misure ed interventi in riferimento a tutte le aree interessate dal fenomeno;

Visti i dati relativi alla qualità e quantità delle benzine prodotte in Italia, elaborati dagli organi di controllo della convenzione del 12 luglio 1989 tra Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Agip petroli, Unione petrolifera e Fiat;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Considerata la necessità di avviare la concreta applicazione dello stesso anche in relazione alle fonti mobili di inquinamento acustico, sia pure limitatamente alla zona *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

Vista la relazione del servizio dalla quale risulta la situazione di rischio di effetti nocivi sull'ambiente e sulla popolazione in dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

Ordina:

Art. 1.

La presente ordinanza si applica dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992 nel comune di Torino.

Art. 2.

Nel comune di Torino:

a) il gasolio per autotrazione immesso sul mercato non può avere un contenuto di zolfo superiore allo 0,1% in peso;

b) la benzina contenente piombo e quella priva di piombo non possono avere un contenuto di benzene superiore al 2,5% in volume ed un contenuto di aromatici non superiore al 33% in volume;

c) il combustibile denominato biodiesel, avente le caratteristiche merceologiche di cui all'allegato A al presente decreto, può essere destinato all'autotrazione per autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea.

Art. 3.

Negli impianti di combustione per uso industriale e civile di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ubicati nel territorio comunale di cui all'art. 1 è consentito esclusivamente l'utilizzo di metano, gas di petrolio liquefatto, gasolio, biodiesel e legna nonché olio combustibile o altri combustibili consentiti aventi un tenore di zolfo inferiore allo 0,2% in peso.

Art. 4.

Il sindaco del comune ed il presidente della amministrazione provinciale, titolari degli interventi individuati nell'ambito dei progetti DISIA, previsti dalla legge del 28 agosto 1989 n. 305, già approvati tramite le intese tra il Ministero dell'ambiente e la regione, sono autorizzati a provvedere, in via di urgenza, alla realizzazione di quanto previsto nelle intese stesse.

Il sindaco, qualora non disponga di una rete di monitoraggio degli inquinanti atmosferici può requisire in uso un numero adeguato di stazioni di rilevamento mobili preposte al controllo per il periodo di applicazione della presente ordinanza.

Se nell'ambito del territorio comunale non vi è disponibilità di stazioni mobili di rilevamento, il sindaco richiede al prefetto l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 5.

Qualora vengano raggiunti i livelli di attenzione e di allarme di cui all'allegato *B* al presente decreto, il sindaco adotta i provvedimenti di prevenzione e tutela dell'ambiente relativi al traffico autoveicolare, al riscaldamento ed alle attività industriali individuati nell'allegato *C*.

Art. 6.

A partire dal 15 dicembre 1991 i limiti di esposizione al rumore previsti per le zone *A* dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 1° marzo 1991 si applicano anche con riferimento alle sorgenti sonore mobili.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

ALLEGATO *A*

1. *Definizione.*

Il biodiesel è il prodotto ottenuto dall'esterificazione di oli vegetali e loro derivati con alcoli inferiori (es. alcol metilico) avente le seguenti caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche:

Aspetto	Limpido
Colore (ASTM D1500)	L 0.5
Acidità libera	0.33% max
Composizione:	
Esteri metilici	98,0% min
Glicerina libera	0,03% max
Glicerina totale	0,25% max
Metanolo	0.20% max
Additivi metallici	40 ppm max

2. *Caratteristiche tecniche ai fini della combustione.*

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
Numero di cetano	min. 48	D 613
Densità a 15° C (Kg/l)	min. 0,835 max. 0.890	D 1298
Distillazione:		
50% vol	min. 245° C	D 86
90% vol	min. 320° C max. 355° C	
punto finale	max. 370° C	
Punto d'infiammabilità	min. 100° C	D 93
Punto di occlusione filtro freddo (CFPP)	min. — max. - 5° C	EN 116 (CEN)
Viscosità a 37.8° C	min. 2,5 mm^2/s max. 4,9 mm^2/s	D 445
Tenore in zolfo	min. (da riportare) max. 0,01% in massa	D 1552
Corrosione foglio di rame a 100° C	max. 1	D 130
Carbonio Conradson sul 10% di residuo di distillato	max. 0,3% in massa	D 189
Tenore in acqua e sedimenti	max. 0,04% in massa	D95/D473
Indice di neutralizzazione (acido forte)	max. 0,60 mg KOH/g	
Resistenza all'ossidazione	max. 5,5 mg/100 ml	D 2274

ALLEGATO *B*

DEFINIZIONE DI LIVELLO DI ATTENZIONE
E LIVELLO DI ALLARME

1. Il livello di attenzione viene raggiunto quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana è rilevato il superamento di valori pari al 50% di quelli indicati nella tabella per uno qualsiasi degli inquinanti, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

2. Il livello di allarme viene raggiunto nei seguenti casi:

a) quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana viene rilevato il superamento di uno qualsiasi dei corrispondenti valori indicati della tabella, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

b) quando, superati i livelli di attenzione, le previsioni meteorologiche sulle 48 ore indicano un'elevata probabilità di condizioni che favoriscono l'accumulo di inquinanti aerodispersi e quindi di raggiungimento e superamento dei livelli di allarme.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

Tabella

Parametro	Livello di allarme
SO_2 media giornaliera (ug/m^3)	250 (+)
PTS (polveri totali sospese) media giornaliera (ug/m^3)	180 (+)
NO_2 media oraria (ug/m^3)	400
CO media oraria (mg/m3)	30
O_3 media oraria (*) (ug/m^3)	240

Note:

(+) Congiuntamente.
* Limite valido per aree urbane.

I metodi di prelievo e di analisi relativi sono quelli contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

ALLEGATO *C*

Il sindaco, considerate le tipologie degli inquinanti e le fonti più verosimilmente in causa, entro le ore 6 del giorno successivo a quello del raggiungimento del livello adotta per le aree interessate i provvedimenti di seguito indicati:

A) *Livello di attenzione.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione, relativa alla restrizione di circolazione nei centri abitati, quali perimetrati ai sensi della legge 6 agosto 1987, n.765, per un periodo giornaliero di almeno dodici ore consecutive.

L'accesso a tali zone non sarà soggetto a restrizione esclusivamente per i seguenti veicoli:

autoveicoli con motore ad accensione spontanea qualora siano dotati di filtro autorigenerante per il particolato oppure siano trasformati a GPL o metano;

autoveicoli con motore ad accensione comandata dotati di un dispositivo di abbattimento delle emissioni allo scarico, tale da assicurare la riduzione di almeno il 50% di dette emissioni rispetto ai valori limite fissati in sede di omologazione per lo stesso tipo di autoveicolo, nonché qualora utilizzino come carburante GPL o metano.

veicoli ad emissione nulla;

autovetture del tipo omologato ai sensi della direttiva n. 441/91 CEE;

motocicli e ciclomotori;

veicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico, a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso;

autovetture guidate da handicappati con patente «F»;

mezzi di trasporto collettivi compresi i taxi.

I veicoli sopraelencati non soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere muniti di apposito documento visibile di riconoscimento rilasciato dalle autorità locali. Per motocicli e ciclomotori, il documento sarà rilasciato previa verifica dei livelli di rumorosità del mezzo, che devono corrispondere a quanto indicato dal certificato di omologazione.

2. Pubblico avviso del sindaco, predisposto secondo lo schema seguente:

Informazione.

B) *Livello di allarme.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione. Tale ordinanza si baserà sui seguenti criteri:

Informazione:

avvertimento sull'attivazione del livello e sulle conseguenze sanitarie.

Traffico veicolare:

eventuale estensione delle restrizioni di circolazione previste nell'ordinanza di cui alla lettera *A)*, punto 1, a tutte le zone sotto situazione di allarme.

Impianti di riscaldamento:

riduzione della temperatura degli ambienti a 19° C, salvo ambienti destinati a cure ovvero destinati a ricovero di anziani.

Centrali di potenza:

riduzione del regime rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

Industrie:

riduzione delle emissioni dai cicli produttivi rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

2. In caso di superamento dei limiti di allarme per l'O_3 occorrerà intervenire con modalità individuate in base alle dinamiche di formazione e di trasporto di tale inquinante.

Le ordinanze del sindaco restano in vigore fino a quando i valori di tutti gli inquinanti siano scesi al di sotto del livello di attenzione.

91A5183

ORDINANZA 20 novembre 1991.

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico e del rumore nel comune di Venezia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59;

Vista la legge 28 agosto 1989 n. 305, ed in particolare l'art. 7 che individua fra le priorità dell'azione pubblica per l'ambiente gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree metropolitane;

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142;

Vista la circolare 28 maggio 1991, n. 1196 del Ministro per i problemi delle aree urbane;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria» ed in particolare l'art. 6 che prefigura in via generale l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e successive modifiche con il quale sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;

Considerato che nel periodo invernale nel comune di Venezia le concentrazioni degli inquinanti individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 superano, nel corso degli ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti;

Considerato in particolare che le osservazioni disponibili consentono di rilevare che sono stati superati, in molte postazioni di misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese;

Considerati inoltre i rischi di esposizione, della popolazione a benzene e idrocarburi policiclici aromatici emessi nei gas di scarico degli autoveicoli;

Visti il parere della commissione consultiva tossicologica nazionale del 5 luglio 1990 e la nota del Ministro della sanità del 20 luglio 1991, relativamente ai contenuti di benzene e idrocarburi policiclici aromatici nelle benzine senza piombo;

Considerata la necessità di adottare misure atte a contenere le concentrazioni di inquinanti entro i limiti di accettabilità, nonchè individuare livelli di attenzione e di allarme e tipologie graduabili di misure ed interventi in riferimento a tutte le aree interessate dal fenomeno;

Visti i dati relativi alla qualità e quantità delle benzine prodotte in Italia, elaborati dagli organi di controllo della convenzione del 12 luglio 1989 tra Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Agip petroli, Unione petrolifera e Fiat;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Considerata la necessità di avviare la concreta applicazione dello stesso anche in relazione alle fonti mobili di inquinamento acustico, sia pure limitatamente alla zona *A* di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

Vista la relazione del servizio dalla quale risulta la situazione di rischio di effetti nocivi sull'ambiente e sulla popolazione in dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico;

Ordina:

Art. 1.

La presente ordinanza si applica dal 1° gennaio 1992 al 30 aprile 1992 nel comune di Venezia.

Art. 2.

Nel comune di Venezia:

a) il gasolio per autotrazione immesso sul mercato non può avere un contenuto di zolfo superiore allo 0,2% in peso;

b) la benzina contenente piombo e quella priva di piombo non possono avere un contenuto di benzene superiore al 2,5% in volume ed un contenuto di aromatici non superiore al 33% in volume;

c) il combustibile denominato biodiesel, avente le caratteristiche merceologiche di cui all'allegato *A* al presente decreto, può essere destinato all'autotrazione per autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea.

Art. 3.

.Negli impianti di combustione per uso industriale e civile di potenza termica nominale inferiore a 1 MW ubicati nel territorio comunale di cui all'art. 1 è consentito esclusivamente l'utilizzo di metano, gas di petrolio liquefatto, gasolio, biodiesel e legna nonché olio combustibile o altri combustibili consentiti aventi un tenore di zolfo inferiore allo 0,3% in peso.

Art. 4.

Il sindaco del comune ed il presidente della amministrazione provinciale, titolari degli interventi individuati nell'ambito dei progetti DISIA, previsti dalla legge del 28 agosto 1989 n. 305, già approvati tramite le intese tra il Ministero dell'ambiente e la regione, sono autorizzati a provvedere, in via di urgenza, alla realizzazione di quanto previsto nelle intese stesse.

Il sindaco, qualora non disponga di una rete di monitoraggio degli inquinanti atmosferici può requisire in uso un numero adeguato di stazioni di rilevamento mobili preposte al controllo per il periodo di applicazione della presente ordinanza.

Se nell'ambito del territorio comunale non vi é disponibilità di stazioni mobili di rilevamento, il sindaco richiede al prefetto l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 5.

Qualora vengano raggiunti i livelli di attenzione e di allarme di cui all'allegato *B* al presente decreto, il sindaco adotta i provvedimenti di prevenzione e tutela dell'ambiente relativi al traffico autoveicolare, al riscaldamento ed alle attività industriali individuati nell'allegato *C*.

Art. 6.

A partire dal 15 dicembre 1991 i limiti di esposizione al rumore previsti per le zone *A* dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 1° marzo 1991 si applicano anche con riferimento alle sorgenti sonore mobili.

Roma, 20 novembre 1991

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro per i problemi delle aree urbane
CONTE

ALLEGATO *A*

1. *Definizione.*

Il biodiesel è il prodotto ottenuto dall'esterificazione di oli vegetali e loro derivati con alcoli inferiori (es. alcol metilico) avente le seguenti caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche:

Aspetto	Limpido
Colore (ASTM D1500)	L 0.5
Acidità libera	0.33% max
Composizione:	
Esteri metilici	98.0% min
Glicerina libera	0.03% max
Glicerina totale	0,25% max
Metanolo	0,20% max
Additivi metallici	40 ppm max

2. *Caratteristiche tecniche ai fini della combustione.*

	Limiti ed unità	Metodo ASTM
Numero di cetano	min. 48	D 613
Densità a 15° C (Kg/l)	min. 0.835 max. 0.890	D 1298
Distillazione:		
50% vol	min. 245° C	D 86
90% vol	min. 320° C max 355° C	
punto finale	max. 370° C	
Punto d'infiammabilità	min. 100° C	D 93
Punto di occlusione filtro freddo (CFPP)	min. — max. - 5° C	EN 116 (CEN)
Viscosità a 37.8° C	min. 2,5 mm²/s max. 4.9 mm²/s	D 445
Tenore in zolfo	min. (da riportare) max. 0,01% in massa	D 1552
Corrosione foglio di rame a 100° C	max. 1	D 130
Carbonio Conradson sul 10% di residuo di distillato	max. 0,3% in massa	D 189
Tenore in acqua e sedimenti	max. 0,04% in massa	D95/D473
Indice di neutralizzazione (acido forte)	max. 0,60 mg KOH/g	
Resistenza all'ossidazione	max. 5,5 mg 100 ml	D 2274

ALLEGATO *B*

DEFINIZIONE DI LIVELLO DI ATTENZIONE E LIVELLO DI ALLARME

1. Il livello di attenzione viene raggiunto quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana è rilevato il superamento di valori pari al 50% di quelli indicati nella tabella per uno qualsiasi degli inquinanti, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

2. Il livello di allarme viene raggiunto nei seguenti casi:

a) quando in almeno il 50% delle stazioni funzionanti della rete metropolitana viene rilevato il superamento di uno qualsiasi dei corrispondenti valori indicati della tabella, fatta eccezione per i valori relativi ai parametri di SO_2 e PTS, che devono essere superati congiuntamente nell'ambito della giornata.

b) quando, superati i livelli di attenzione, le previsioni meteorologiche sulle 48 ore indicano un'elevata probabilità di condizioni che favoriscono l'accumulo di inquinanti aerodispersi e quindi di raggiungimento e superamento dei livelli di allarme.

Il periodo di riferimento per il confronto fra i valori rilevati ed i livelli indicati è di 24 ore.

Tabella

Parametro	Livello di allarme
SO_2 media giornaliera (ug/m^3)	250 (+)
PTS (polveri totali sospese) media giornaliera (ug/m^3)	180 (+)
NO_2 media oraria (ug/m^3)	400
CO media oraria (mg/m3)	30
O_3 media oraria (*) (ug/m^3)	240

Note:

(+) Congiuntamente.

* Limite valido per aree urbane.

I metodi di prelievo e di analisi relativi sono quelli contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni.

ALLEGATO *C*

Il sindaco, considerate le tipologie degli inquinanti e le fonti più verosimilmente in causa, entro le ore 6 del giorno successivo a quello del raggiungimento del livello adotta per le aree interessate i provvedimenti di seguito indicati:

A) *Livello di attenzione.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione, relativa alla restrizione di circolazione nei centri abitati, quali perimetrati ai sensi della legge 6 agosto 1987, n.765, per un periodo giornaliero di almeno dodici ore consecutive.

L'accesso a tali zone non sarà soggetto a restrizione esclusivamente per i seguenti veicoli:

autoveicoli con motore ad accensione spontanea qualora siano dotati di filtro autorigenerante per il particolato oppure siano trasformati a GPL o metano;

autoveicoli con motore ad accensione comandata dotati di un dispositivo di abbattimento delle emissioni allo scarico, tale da assicurare la riduzione di almeno il 50% di dette emissioni rispetto ai valori limite fissati in sede di omologazione per lo stesso tipo di autoveicolo, nonché qualora utilizzino come carburante GPL o metano.

veicoli ad emissione nulla;

autovetture del tipo omologato ai sensi della direttiva n. 441/91 CEE;

motocicli e ciclomotori;

veicoli adibiti a servizio di Stato o pubblico, a compiti di sicurezza pubblica e di soccorso;

autovetture guidate da handicappati con patente «F»;

mezzi di trasporto collettivi compresi i taxi.

I veicoli sopraelencati non soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere muniti di apposito documento visibile di riconoscimento rilasciato dalle autorità locali. Per motocicli e ciclomotori, il documento sarà rilasciato previa verifica dei livelli di rumorosità del mezzo, che devono corrispondere a quanto indicato dal certificato di omologazione.

2. Pubblico avviso del sindaco, predisposto secondo lo schema seguente:

Informazione.

B) *Livello di allarme.*

1. Ordinanza del sindaco cui dare la massima diffusione, anche tramite gli organi di informazione. Tale ordinanza si baserà sui seguenti criteri:

Informazione:

avvertimento sull'attivazione del livello e sulle conseguenze sanitarie.

Traffico veicolare:

eventuale estensione delle restrizioni di circolazione previste nell'ordinanza di cui alla lettera A), punto 1, a tutte le zone sotto situazione di allarme.

Impianti di riscaldamento:

riduzione della temperatura degli ambienti a 19° C, salvo ambienti destinati a cure ovvero destinati a ricovero di anziani.

Centrali di potenza:

riduzione del regime rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

Industrie:

riduzione delle emissioni dai cicli produttivi rapportata all'intensità dell'inquinamento, fino al minimo tecnico.

2. In caso di superamento dei limiti di allarme per l'O_3 occorrerà intervenire con modalità individuate in base alle dinamiche di formazione e di trasporto di tale inquinante.

Le ordinanze del sindaco restano in vigore fino a quando i valori di tutti gli inquinanti siano scesi al di sotto del livello di attenzione.

91A5184

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 7 9 0 9 1 *

L. 2.600